



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
UFFICIO PER LE POLITICHE GIOVANILI

DECRETO N. 808/2021

OGGETTO: Bando “Fermenti” – ATS “TURISMO E INCLUSIONE SOCIALE DALLE DOLOMITI A VENEZIA” - Decadenza dal beneficio del finanziamento e dal bonus riconosciuto dal decreto dipartimentale n. 622 del 27 ottobre 2020 per mancanza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando.

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito il *Fondo per le politiche giovanili*;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e s.m.i.;

VISTO il decreto, legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e s.m.i.;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

UFFICIO PER LE POLITICHE GIOVANILI

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020 di modifica del d.P.C.M. 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e Ufficio per lo sport*”, registrato dalla Corte dei conti in data 11 giugno 2020, al n. 1390;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 9 luglio 2020, recante “*Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale*”, registrato dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2020 con n.1689;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2020 recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti il 20 aprile 2021 con n. 888, con il quale al cons. Marco De Giorgi è conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito Dipartimento), nonché di titolare del Contro di responsabilità n. 16 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i correlati poteri di spesa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti l'11 agosto 2021 al n. 2115, con il quale la dott.ssa Rosaria Giannella è stata nominata Coordinatrice dell'Ufficio per le politiche giovanili del Dipartimento, a decorrere dal 19 luglio 2021;

VISTO il Bando “Fermenti”, emanato in data 30 marzo 2019, volto a sostenere idee, progetti e iniziative capaci di attivare i giovani rispetto alle sfide sociali individuate come prioritarie per le comunità, con risorse a valere sul *Fondo per le politiche giovanili*, e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 3, comma 1, lett. b), del Bando secondo cui «*Ai fini del presente Bando le domande di partecipazione possono essere presentate dai soggetti di seguito indicati:*
a) “*gruppi informali*”, ovvero gruppi con un minimo di tre ed un massimo di cinque soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni aventi le caratteristiche di cui all'Allegato 2;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

UFFICIO PER LE POLITICHE GIOVANILI

b) “Associazioni temporanee di scopo” (ATS) tra soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore, costituite da un massimo di tre enti (incluso il Capofila), il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i diciotto e i trentacinque anni, aventi i requisiti di cui all’Allegato 3»;

VISTO altresì il successivo comma 11 dello stesso art. 3 del Bando il quale stabilisce che «La mancanza anche di una sola delle condizioni o dei requisiti tra quelli sopra elencati e/o indicati nei riferiti Allegati comporta l’esclusione del soggetto proponente dal finanziamento»;

VISTO altresì l’articolo 10, comma 5 e 6 del Bando relativi allo sviluppo sinergico di contenuti e obiettivi ulteriori del progetto esecutivo in partenariato tra un’ATS e un ETS utilmente collocati nella graduatoria preliminare;

VISTO altresì l’articolo 12, comma 6 in base al quale «Il bonus di cui all’art. 4, comma 3, lett. c), può essere riconosciuto, fino ad esaurimento della relativa dotazione finanziaria, ai progetti sinergici dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria definitiva e destinatari del relativo finanziamento, che la Commissione abbia valutato rispondenti alle caratteristiche di cui all’art. 10, comma 5»;

VISTO il decreto dipartimentale n. 622 del 27 ottobre 2020, TAB. B – ATS, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti esecutivi ed eventuali progetti esecutivi sinergici, dal quale risulta che l’ATS “TURISMO E INCLUSIONE SOCIALE DALLE DOLOMITI A VENEZIA” è beneficiaria del finanziamento per la realizzazione del progetto esecutivo presentato e del progetto sinergico in partenariato con l’ETS “GLOBULI GREEN”;

VISTA la nota prot. DGSCU n. 23125/2021 con cui è stata richiesta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione delle convenzioni che disciplinano i rapporti tra le Parti e, in particolare, la realizzazione della attività progettuali e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;

CONSIDERATO che l’ATS “TURISMO E INCLUSIONE SOCIALE DALLE DOLOMITI A VENEZIA” è costituita dalle Associazioni: (i) “ASSIST ONLUS” – codice fiscale 90127750272, (ii) PEDALIA – ONLUS – codice fiscale 04363490279;

CONSIDERATO che, dalla verifica svolta sui documenti presentati dalla citata ATS è emerso che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, l’ente associato in ATS denominato “PEDALIA - ONLUS” non risultava essere iscritto ad uno dei registri previsti dalle normative di settore vigente al momento della presentazione della domanda;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

UFFICIO PER LE POLITICHE GIOVANILI

VISTO il combinato disposto degli articoli 4 e 101 del decreto legislativo n. 117/2017, in base al quale la qualificazione di ente del terzo settore richiede due presupposti: (i) la costituzione del soggetto in una delle forme indicate dal Codice stesso; (ii) l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), requisito che, fino all'istituzione dello stesso, si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri previsti dalle normative di settore;

CONSIDERATO pertanto che l'ATS in argomento, al momento della presentazione della domanda, non era in possesso del requisito soggettivo di cui al citato art. 3, comma 1, lett. b), del Bando, non avendo la qualifica di ente del terzo settore;

RAVVISATA comunque l'opportunità di acquisire il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, richiesto con nota in data 9 febbraio 2021 prot. n. DGSCU 101231/2021, in merito ai requisiti soggettivi previsti dal Bando per i proponenti organizzati in ATS e, in particolare, alla qualificazione di enti del Terzo settore in base alla normativa vigente ai fini della partecipazione al Bando;

VISTO il parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 31 maggio 2021, acquisito con prot. n. DGSCU 158837/2021, secondo cui ciascuno degli enti associati in ATS, sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione, doveva essere in possesso del requisito soggettivo, consistente nella qualificazione di ente del terzo settore sulla base della disciplina vigente alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda medesima;

CONSIDERATO, in particolare, che nel suddetto parere l'Avvocatura dello Stato ha confermato l'interpretazione del Dipartimento, ritenendo che per la qualifica di ente del terzo settore occorre, nelle more dell'attuazione del RUNTS, l'iscrizione ad uno dei registri previsti dalle normative di settore, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 101, comma 3 e 4, del decreto legislativo n. 117/2017;

CONSIDERATO pertanto che la locuzione "*soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore*" va interpretata nel senso che possono definirsi tali solo gli enti associati in ATS che, tra l'altro, erano già in possesso del requisito dell'iscrizione in uno dei registri all'epoca vigenti previsti dalle normative di settore in data antecedente alla domanda di partecipazione al Bando;

VISTO il decreto dipartimentale n. 622 del 27 ottobre 2020 e in particolare l'art. 2 (rubricato "*Decadenza dal beneficio*");





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

UFFICIO PER LE POLITICHE GIOVANILI

PRESO ATTO che l'ATS "TURISMO E INCLUSIONE SOCIALE DALLE DOLOMITI A VENEZIA", non risulta in possesso del requisito soggettivo di ente del terzo settore in violazione delle prescrizioni del Bando e pertanto il Dipartimento non può sottoscrivere la convenzione con la stessa;

RAVVISATA la necessità di disporre nei confronti dell'ATS in questione la decadenza dal beneficio del finanziamento per il progetto esecutivo presentato e per il bonus riconosciuto per lo sviluppo del progetto sinergico;

VISTA la nota prot. DGSCU n. 169476 del 3 agosto 2021 con cui si è dato avvio al procedimento di decadenza dal beneficio, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990;

VISTO il decreto dipartimentale n. 580 del 27 ottobre 2021 con il quale la dott.ssa Rosaria Giannella è stata delegata, tra l'altro, a sottoscrivere i decreti di decadenza dal finanziamento nei confronti delle 26 ATS per le quali il Dipartimento, anche a seguito di quanto indicato nel parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato in data 31 maggio 2021, ha dato avvio al procedimento di decadenza dal beneficio in quanto in sede di verifica dei requisiti autodichiarati al momento della presentazione delle domande è emersa la mancanza del requisito soggettivo di Ente del Terzo settore;

TENUTO CONTO che l'ATS "TURISMO E INCLUSIONE SOCIALE DALLE DOLOMITI A VENEZIA" con nota del 10 agosto 2021, acquisita agli atti con prot. DGSCU n. 170373, e con nota del 19 agosto 2021, acquisita agli atti con prot. DGSCU n. 170908, ha dato riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, manifestando una posizione dissenziente in virtù delle indicazioni fornite dal Dipartimento per mezzo di FAQ che a parere dell'ATS facevano ritenere legittima la partecipazione della medesima al Bando;

CONSIDERATO che le FAQ, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, non hanno valore normativo ma costituiscono un mero avviso interpretativo di un fatto giuridico o legislativo, di una circostanza ovvero di un atto amministrativo da parte di una amministrazione;

CONSIDERATO altresì che le FAQ non sono idonee a rappresentare un'interpretazione da seguire e rispettare inequivocabilmente e non possono in alcun caso integrare la *lex specialis* ed essere vincolanti per la Commissione giudicatrice;

RITENUTO pertanto che quanto sostenuto con le note del 10 e 19 agosto 2021 non consente di superare quanto rappresentato da questo Dipartimento con la nota di avvio del procedimento di decadenza, alla luce delle disposizioni del Bando e di quanto sostenuto dall'Avvocatura Generale dello Stato con il citato parere del 31 maggio 2021;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

UFFICIO PER LE POLITICHE GIOVANILI

DECRETA

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

1. Per i motivi di cui in premessa l'ATS "TURISMO E INCLUSIONE SOCIALE DALLE DOLOMITI A VENEZIA" è dichiarata decaduta dal beneficio del finanziamento richiesto per la realizzazione del progetto esecutivo e dal bonus riconosciuto per lo sviluppo del progetto sinergico, di cui al decreto n. 622/2020, TAB. B. – ATS, in quanto dalla documentazione in possesso del Dipartimento, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando, l'ente associato in ATS denominato "PEDALIA - ONLUS" risulta privo del requisito soggettivo di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del Bando.

Art. 3

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale <https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/> e sul sito dedicato all'iniziativa www.fermenti.gov.it.

2. Il presente decreto è notificato agli interessati a mezzo PEC.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.; è alternativamente ammessa impugnazione mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato nei modi e nei termini previsti dal d.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.. Non è ammesso ricorso in via amministrativo-gerarchica.

Roma, 15/12/2021

LA COORDINATRICE DELL'UFFICIO
dott.ssa Rosaria Giannella

